

**Comune di Vimodrone  
-Provincia di Milano -**

<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNI DI VIMODRONE CASSINA DE PECCHI E RODANO A.S. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019</b>
--

**CIG LOTTO 1 675240440E**

**CIG LOTTO 2 6752412AA6**

**CIG LOTTO 3 6752426635**

## **1. Premessa**

Le informazioni contenute in questo documento costituiscono la base per la formulazione di un'offerta tecnico-economica per la fornitura dei servizi di Assistenza educativa al trasporto scolastico da effettuare presso i Comuni di Vimodrone, Cassina de Pecchi e Rodano.

Le indicazioni contenute nel presente Capitolato tecnico rappresentano i requisiti minimi della fornitura.

Considerati il ruolo e i compiti istituzionali dell'Ente, l'appalto di cui al presente Capitolato si rivolge ad Operatori economici, prestatori dei servizi oggetto della fornitura, in grado di assicurare la massima qualità, efficacia ed efficienza di gestione nell'ambito dei servizi alla persona.

Nei successivi capitoli sarà descritto il contesto, l'oggetto e le caratteristiche complessive della fornitura con il dettaglio dei servizi richiesti ed i relativi livelli di servizio che il fornitore dovrà garantire

## **2. Contesto di riferimento**

Il Comune di Vimodrone, di Cassina de Pecchi e Rodano, promuovono, nell'ambito dei servizi alla persona e di supporto al Piano per il Diritto allo Studio il servizio di assistenza educativa al trasporto scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e/o della primaria e/o della secondaria di 1 grado, con differenziazioni nella tipologia degli alunni trasportati e nelle modalità sui tre comuni.

## **3. Oggetto e durata della fornitura**

**L'oggetto della fornitura** è costituito dalle attività che mirano a garantire assistenza e vigilanza rivolte agli alunni della scuola dell'infanzia e/o primaria e/o della secondaria di 1 grado che fruiscono del servizio scuolabus, volto a garantire la sicurezza degli utenti durante i percorsi, nella salita e nella discesa dallo scuolabus per l'entrata e nei plessi e alle fermate previste sul territorio.

Il servizio è qui sotto più diffusamente dettagliato.

**La durata della fornitura** è così articolata: il servizio verrà erogato secondo il calendario scolastico, a partire da settembre di ogni annualità e fino al giugno successivo, con la sola interruzione dei mesi estivi, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;

### **3.1 Descrizione del servizio**

#### **3.1.1 Descrizione, requisiti e modalità generali del servizio**

Gli obiettivi generali di tale servizio, sono finalizzati a:

- Presidiare e accompagnare il momento della salita e della discesa dai mezzi adibiti al trasporto scolastico secondo il piano delle fermate annualmente programmato dai singoli comuni;
- Potenziare il controllo e la sicurezza sia alle fermate sia durante il tragitto sui mezzi;
- migliorare il piacere di relazione interpersonale;
- fornire elementi di rispetto, regole e corretto comportamento.

Durante il servizio gli educatori, oltre a svolgere un'attività di vigilanza e sorveglianza, effettueranno un lavoro di matrice educativa finalizzato sia a garantire situazioni di sicurezza durante il tragitto del mezzo, sia a creare occasioni e stimoli di relazione interpersonale dei bambini, sia a fornire elementi di regole comportamentali e di rispetto dell'altro. Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati o lasciati senza vigilanza, né porre in essere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, né potranno uscire autonomamente dal mezzo.

Il servizio nei tre Comuni presenta le seguenti differenziazioni:

- Comune di Vimodrone:** è svolto con n.1 mezzo e n.1 operatore. E' rivolto sia agli alunni della scuola dell'infanzia che della primaria, con la discesa dal mezzo accompagnata dall'operatore fino all'ingresso del plesso scolastico in andata, con il recupero dei bambini dal plesso fin sul mezzo in uscita, con la consegna a genitore o a delegato alla fermata. Il servizio per l'infanzia va da inizio settembre a fine giugno per l'infanzia, da settembre a inizio giugno per la primaria, secondo il calendario scolastico definito annualmente dalla dirigenza;
- Comune di Cassina de Pecchi:** è svolto con n.2 mezzi e n.2 operatori. E' rivolto solo agli alunni della scuola primaria delle frazioni esterne e dell'area a nord di Cassina, con la discesa dal mezzo accompagnata dall'operatore fino all'ingresso del plesso scolastico in andata, con il recupero dei bambini dal plesso fin sul mezzo in uscita, con la consegna a genitore o a delegato alla fermata per gli alunni delle classi dalla prima alla terza e con il rientro in autonomia per gli alunni delle classi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>. Il servizio pertanto si svolge da settembre a inizio giugno, secondo il calendario scolastico definito annualmente dalla dirigenza;
- Comune di Rodano:** è svolto attraverso la disponibilità di uno scuolabus di proprietà comunale e di un pullman fornito da altro appaltatore mediante l'utilizzo di n.1 operatore. È rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 grado di Rodano che fruiscono del trasporto scolastico comunale che è disciplinato dal Regolamento del Trasporto scolastico in vigore (allegato al presente Capitolato). Gli alunni, all'arrivo, debbono essere accompagnati al cancello dall'operatore addetto all'assistenza e prelevati, per il ritorno, allo stesso punto, fatte salve le modifiche adottate nel corso dell'appalto. Per il ritorno, al momento della riconsegna, gli alunni debbono essere consegnati esclusivamente ai genitori o a persone da questi appositamente autorizzate, rispettando l'elenco fornito dall'Ufficio Pubblica Istruzione, con l'eccezione degli alunni di scuola primaria e secondaria, previa specifica richiesta dei genitori secondo modalità vigente. Il servizio pertanto si svolge da settembre a inizio giugno, secondo il calendario scolastico definito annualmente dalla dirigenza scolastica. L'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante almeno tre giorni prima.

### 3.1.2 Dimensione del servizio

Si riassume il seguente fabbisogno massimo ricavato dalle caratteristiche attuali dei servizi,

COMUNE	N. Operatori
Vimodrone	1
Cassina de Pecchi	2
Rodano	1

Indicativamente ed a livello puramente potenziale e senza alcun vincolo per il Comune, sulla base degli orari di servizio risulta un monte ore e una stima complessiva del valore dell'appalto così definita sul triennio, considerando **n.170** giorni effettivi di scuola annuali per le primarie e secondarie, e **n.185** giorni effettivi annuali di scuola per le scuole dell'infanzia:

COMUNE	Monte ore annuo indicativo	Anni	Monte Ore Triennio indicativo
VIMODRONE	540	3	1620
CASSINA	612	3	1836
RODANO	585	3	1755

In ogni caso l'impegno delle risorse effettivamente impiegate sarà suscettibile di variabilità, nel rispetto delle necessità definite dal Comune, atteso che i numeri degli utenti/corse potrebbero variare in più o in meno in base alle iscrizioni effettivamente pervenute di anno in anno e secondo il piano dei trasporti approvato dall'ente.

L'appaltatore dovrà pertanto accettare un eventuale **scostamento** in più o in meno rispetto ai dati sopra riportati, ed i servizi resi avverranno alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente capitolato, ivi comprese le condizioni economiche offerte in sede di gara.

Poiché l'attivazione del servizio è subordinata, anno per anno, al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, il singolo servizio potrà essere attivato un anno e non attivato l'anno successivo. L'amministrazione comunale comunicherà alla ditta appaltatrice le decisioni concernenti l'attivazione dei singoli servizi, almeno 7 gg. prima della data di inizio dei servizi.

### 3.1.3 Modalità di erogazione del servizio

L'erogazione del servizio avverrà secondo il calendario scolastico ministeriale per le scuole dell'infanzia e/o primarie e/o secondarie (normalmente da settembre a giugno) e secondo il piano dei trasporti contenente orari e fermate definito annualmente da ciascun ente.

Gli **orari** di inizio e fine dei singoli servizi sono diversificati da Comune a Comune, e così strutturati,

COMUNE	GIORNI	ORARIO	OPERATORI
VIMODRONE	DA LUN A VEN (per 170 gg)	7.30 – 9.00	1
	DA LUN A VEN (per 15 gg)	7.30 – 9.00	1
	DA LUN A VEN (per 170 gg)	15.45 – 17.15	1
	DA LUN A VEN (per 15 gg)	15.45 – 16.15	1
CASSINA	DA LUN A VEN (per 170 gg)	7.50 - 8.30	2
	DA LUN A VEN (per 170 gg)	16.25 - 17.15	2
	MAR, GIO, VEN (102 gg)	13.00 - 14.00	1
RODANO	DA LUN A VEN (per 170 gg)	7.40 – 9.10	1
	DA LUN A VEN (per 15 gg)	8.40 – 9.10	1
	DA LUN A VEN (per 170 gg)	13.40 – 14.00	1
	DA LUN A VEN (per 170 gg)	15.20 – 16.50	1
	DA LUN A VEN (per 15 gg)	15.20 – 16.05	1

Sono fatte salve eventuali modifiche conseguenti al calendario scolastico, ovvero sospensioni temporanee dovute a eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi per scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola, caso di forza maggiore, o altre circostanze preventivamente e tempestivamente comunicate dal Servizio Pubblica Istruzione.

Inoltre in casi particolari, per gite didattiche o altre necessità che, per comprovati motivi, dovessero verificarsi nel corso dell'anno, all'appaltatore potrà essere chiesto lo slittamento, sia in anticipo che in posticipo, dell'effettuazione della corsa, senza che lo stesso possa rifiutarsi o richiedere ulteriori compensi al riguardo.

Gli operatori dovranno essere presenti al capolinea nei 5 minuti antecedenti l'orario di funzionamento del servizio.

Ogni operatore dovrà essere in possesso di specifico cartellino identificativo, riportante nome e cognome e nominativo della ditta titolare del servizio.

E' obbligo dell'appaltatore fornire ogni anno per ciascun bambino iscritto al servizio, cartellino identificativo plastificato riportante il nome, l'ordine di scuola e, laddove differenziate, la linea e la fermata.

L'appaltatore dovrà indicare un referente responsabile del servizio che funga da coordinamento degli operatori e da referente nei confronti dell'Ente, dell'utenza e dell'appaltatore del servizio di trasporto scolastico. Tale referente parteciperà al lavoro di elaborazione del Piano di lavoro con gli uffici scuola dei rispettivi comuni.

L'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità richieste; qualsiasi variante apportata al servizio dovrà risultare per iscritto mediante autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

Gli educatori dovranno tenere quotidianamente l'elenco dei bambini presenti, utilizzando apposita modulistica o altro sistema vigente nei singoli comuni. Dovranno, inoltre, segnalare immediatamente al servizio scuola l'eventuale presenza di bambini che non risultino iscritti al servizio. I fogli presenze andranno riconsegnati al servizio scuola mensilmente, entro i primi tre giorni del mese successivo.

Gli educatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino

Le modalità si differenziano leggermente da Comune a comune: i bambini, all'arrivo, debbono essere accompagnati al cancello dall'operatore addetto all'assistenza e prelevati, per il ritorno, all'interno dell'edificio scolastico, ovvero per il Comune di Rodano al cancello. Per il ritorno, al momento della riconsegna, i bambini debbono essere consegnati esclusivamente ai genitori o a persone da questi appositamente autorizzate (con l'eccezione dei bambini di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> primaria di Cassina de Pecchi, previa specifica richiesta dei genitori secondo modulistica vigente, e con l'eccezione dei bambini di scuola primaria e secondaria di 1 grado di Rodano, previa specifica richiesta dei genitori secondo modulistica vigente).

L'organizzazione dell'attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, per non causare interruzioni del servizio.

### 3.1.4 Quadro di budget ed elementi economici del servizio

Sulla base del fabbisogno indicativo sopra stimato si ipotizza il seguente quadro di budget del servizio, che viene posto a base dell'offerta economica

STIMA ORE/UOMO					
COMUNE	Totale ore annue servizio	Costo orario a base gara	Costo annuo	Totale ore triennio	Costo triennio
VIMODRONE	540	19,00 o.i. di cui 0,10 non soggetti a ribasso	10.260,00 di cui euro 54,00 non soggetti a ribasso	1620	30.780,00 di cui euro 162,00 non soggetti a ribasso
CASSINA	612	19,00 o.i. di cui 0,10 non soggetti a ribasso	11.628,00 di cui euro 61,20 non soggetti a ribasso	1836	34.884,00 di cui euro 183,60 non soggetti a ribasso
RODANO	585	19,00 o.i. di cui 0,10 non soggetti a ribasso	11.115,00 di cui euro 58,50 non soggetti a ribasso	1755	33.345,00 di cui euro 175,50 non soggetti a ribasso
<b>Totale annuo oltre iva</b>			<b>33.003,00</b>		
<b>Totale triennio oltre iva</b>				<b>5211</b>	<b>99.009,00</b> di cui euro 521,10 non soggetti a ribasso

L'ammontare massimo del servizio sarà oggetto di offerta in ribasso in sede di gara che dovrà essere determinata dal prodotto delle ore di servizio previste e dalla tariffa oraria esplicitata in sede di gara, che non potrà superare quella sotto indicata, da intendersi comprensiva di ogni onere e spesa anche relative a trasferte, ad esclusione dell'iva:

<i>figura professionale</i>	<i>vincolo</i>
Operatore accompagnatore	La tariffa oraria non potrà superare l'importo unitario di € 19,00 oltre iva di cui 0,10 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato contro presentazione di fatture da vistarsi dal competente ufficio e da liquidarsi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e successivi, salvi diversi accordi tra le parti, sempre che non sussistano contestazioni o pendenze secondo un importo mensile commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal “piano di lavoro” e dal “rendiconto risorse” approvati dal Comune. In particolare si prescrive che la fattura deve essere accompagnata da esplicitazione analitica delle ore suddivise per singolo operatore impiegato integrata da copia del foglio firma comprovante le ore effettivamente prestate da ogni singolo educatore quotidianamente.

## **4. Caratteristiche generali della fornitura**

### **4.1 Modalità di esecuzione e gestione della fornitura**

La tipologia dei servizi da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività ricomprese nell'appalto di che trattasi siano improntate ad un'assoluta attenzione alla riservatezza.

A tal fine l'appaltatore e gli operatori, da questo messi a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale e, a tale scopo, l'appaltatore e gli operatori sono da considerarsi a tutti gli effetti come incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono a contatto.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove modalità, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

Prima dell'inizio dei servizi, i comuni segnaleranno eventuali variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile alla esecuzione delle attività stesse e ad una loro corretta pianificazione.

Per l'esecuzione dei servizi la ditta nominerà un referente coordinatore che dovrà assumere la piena responsabilità dei rapporti con il Comune.

E' necessaria la presenza dello stesso personale per tutta la durata dell'appalto. Potranno peraltro essere richieste dal Comune sostituzioni/integrazioni di risorse. Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere concordate preventivamente con il Comune, dietro presentazione ed approvazione dei curricula.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con il Responsabile del Servizio Istruzione di ciascun comune.

Data la possibilità di modifiche non ponderabili ex ante, è comunque richiesto all'aggiudicatario un elevato grado di flessibilità nell'allocazione delle risorse, la disponibilità ad affrontare variazioni nonché la capacità di far fronte ad imprevisti.

### **4.2 Modalità continuativa**

Tutti i servizi verranno erogati con modalità “continuativa”, che presuppone che l'erogazione dei servizi sia senza soluzione di continuità per tutta la durata dell'appalto, a decorrere dall'attivazione dello stesso. Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all'inizio dell'appalto sia tutte le altre che lo saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta.

La regolamentazione (pianificazione e riepilogo delle risorse impegnate) è in ore/persona con modalità a tempo spesa.

L'erogazione dovrà comunque prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse dell'aggiudicatario, capacità di operare con utenti vari (bambini utenti del servizio, loro famiglie, insegnanti,

personale ausiliario, ect.) La remunerazione sarà “a tempo e spesa” ovvero sulla base delle attività richieste dal Comune e pianificate nel piano di lavoro e periodicamente rendicontate. In tal caso il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal piano di lavoro e dal rendiconto risorse approvati dal Servizio Istruzione comunale, sulla base delle tariffe unitarie offerte in sede di gara.

### **4.3 Luogo di esecuzione dei servizi**

Le **sedi del servizio** saranno i territori dei Comuni di Vimodrone, Cassina de Pecchi e Rodano. Ciascun comune possiede specifico appalto relativo ai trasporti scolastici affidato a ditte esterne e con mezzi forniti direttamente dai vettori, ovvero con mezzi e risorse umane proprie del Comune.

Dovranno essere previsti sopralluoghi specifici prima dell'avvio del servizio per la verifica dei percorsi su ciascun territorio..

## **4.4 Pianificazione e consuntivazione delle attività**

### **4.4.1 Piano di lavoro servizio e rendiconto**

L'esecuzione e il controllo del servizio devono avvenire con una attività continua di verifica e consuntivazione di cui il piano di lavoro è lo strumento di riferimento.

Dovrà essere predisposto e mantenuto costantemente aggiornato, in collaborazione con il Servizio Istruzione di ciascun comune, un Piano di Lavoro, contenente il dettaglio delle linee e fermate, il numero dei bambini iscritti, la tempificazione oraria delle tratte. Il formato di redazione del piano verrà concordato con il Comune. A fronte di ripianificazioni autorizzate dal Comune dovrà essere predisposta una nuova versione del piano di lavoro. Il piano di lavoro dovrà essere consegnato entro 5 giorni solari dalla data di attivazione del servizio.

In ogni caso sarà cura dell'appaltatore consegnare un aggiornamento del piano di lavoro quando si determini una variazione significativa dei suoi contenuti

L'appaltatore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che vadano a modificare il servizio.

Il piano di lavoro sarà approvato dal Comune. L'approvazione sarà effettuata attraverso comunicazione anche telefonica e verbale da parte del Comune.

Il piano di lavoro e le sue modifiche certificano ai fini contrattuali gli obblighi assunti dall'appaltatore e accettati dal Comune, su stime e tempi di esecuzione delle attività e sulle relative date di consegna dei prodotti e/o di attivazione degli interventi (scadenze).

### **4.4.2 Stato di avanzamento e rendiconto delle risorse**

Sulla base del piano di lavoro saranno prodotti una relazione intermedia (dopo primo quadrimestre) e una relazione finale del servizio

## **4.5 Controllo del servizio –penali**

### **4.5.1 Verifiche e Controlli del servizio**

Il Comune si riserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica del servizio di che trattasi. A tal fine effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio ed al rispetto del presente atto e degli impegni assunti dall'appaltatore in sede di gara

Il suddetto controllo del servizio erogato sarà effettuato da ciascun comune, tramite gli uffici competenti.

Il Comune individua i seguenti obiettivi di lavoro ed indicatori di efficacia:

- continuità del servizio (sostituzioni, assenze, etc);
- rispetto degli orari di servizio concordati;
- sicurezza e cura del bambino;
- interazione con i bambini;
- collaborazione con le famiglie;
- formazione del personale;

L'appaltatore si impegna a fornire al Comune almeno una volta per ogni anno di vigenza dell'appalto le risultanze di apposite rilevazioni, rivolte ai bambini, ai genitori e agli operatori, realizzate attraverso questionari strutturati per la misurazione della qualità percepita del servizio reso, in ordine ai seguenti livelli:

- a. qualità della sicurezza (fermate, salita/discesa, momento della consegna, ecc.);
- b. qualità professionale (risorse umane dedicate al servizio);

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Comune tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli.

#### **4.5.2 Penali**

Il controllo del servizio erogato e del rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato sarà effettuato da ciascun Comune, tramite gli uffici competenti. La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione degli incaricati dei Comuni tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli.

Si applicano le seguenti penali:

- mancata osservanza degli orari di servizio e non puntualità degli operatori: €. 500,00 per ogni inadempienza
- mancata sostituzione del personale assente: €. 400,00= per ogni giorno di inadempienza;
- mancato rispetto dei giorni di preavviso in caso di scioperi o assemblee del proprio personale: € 500,00= per ogni inadempienza;
- mancata attuazione di attività previste nel progetto presentato in sede di gara: €. 500,00= per ogni inadempienza;
- mancata consegna degli elenchi presenze servizio entro i primi tre giorni del mese successivo: €. 100,00;
- mancata consegna in allegato alla fattura del dettaglio ore e dei fogli firma/presenza mensili degli educatori: €. 150,00 per ogni infrazione riscontrata;
- mancata verifica dell'identità dei delegati al ritiro del bambino: €. 3.500,00 per ogni inadempienza;
- mancata segnalazione al servizio scuola di utenti frequentanti il servizio ma non iscritti: €. 300,00 per ogni inadempienza
- Mancata presenza dei cartellini di riconoscimento del personale addetto al servizio: €. 50,00 per ogni inadempienza riscontrata;
- in caso di violazione o inesatto adempimento da parte dell'appaltatore, non ricompreso nelle fattispecie sopra indicate: da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 500,00, a seconda della gravità dell'inadempimento.

L'Applicazione della penalità dovrà essere ricevuta da regolare contestazione dell'inadempienza, via fax o via mail, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque (5) giorni dall'avvenuta contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio di ciascun Comune. Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta dal corrispettivo dovuto all'appaltatore ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'Applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso l'appaltatore dall'esecuzione delle prestazioni rispetto alle quali si fosse reso ritardatario o inadempiente. Ciascun comune si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi richiesti, oltre che la risoluzione del contratto a favore della ditta risultata seconda in graduatoria. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, i comuni potranno procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel prosieguo del presente atto e nel contratto. Il termine di pagamento della penalità da parte dell'appaltatore viene indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché di fare ricorso a tutti i rimedi di legge, ivi inclusa la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

#### **4.5.3 – Risoluzione per inadempimento**

I comuni si riservano il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato e la conseguente applicazione delle penali di cui al precedente articolo, per un numero di tre volte, indipendentemente dall'ammontare delle stesse. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di interpellare

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'appalto avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta

## 5. Profili professionali richiesti

### 5.1 Fabbisogno stimato servizio

L'appaltatore, per l'esecuzione del servizio dovrà avvalersi di idonei operatori appositamente formati e qualificati. Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione dei piani di lavoro, è stato stimato a titolo puramente indicativo un impegno complessivo nell'arco dei 3 anni di contratto nella misura ore/uomo dettagliatamente specificato al paragrafo 3.1.4 del presente capitolato.

Nella fase di reclutamento del personale, considerata la continuità durante l'anno, l'aggiudicatario si obbliga, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, ad assorbire prioritariamente il personale del precedente appaltatore, considerato che il numero dei lavoratori e la qualifica sono coerenti con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. L'appaltatore si impegna inoltre a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata con i precedenti datori di lavoro.

L'assunzione del personale già in servizio da parte dell'appaltatore non potrà in alcun caso essere condizionata dalla adesione dei lavoratori in qualità di soci, adesione che dovrà essere lasciata all'esclusiva volontà del lavoratore. Per quanto riguarda il personale educativo già in servizio con il precedente appalto, si considerano acquisiti i requisiti professionali in quanto lavoratori già attivi da tempo sul servizio, in possesso di titoli formativi e professionali già verificati come idonei nella precedente gestione.

### 5.2 Profili Professionali Servizio

Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte:

Operatori
<b>Profilo:</b>
- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di scuola media superiore ad indirizzo pedagogico o psico-socio-pedagogico o della comunicazione ad indirizzo sociale, o per dirigente di comunità, o di istituto professionale per i servizi sociali o equipollenti; in alternativa esperienza lavorativa di almeno 5 anni quale accompagnatore su scuolabus.
<b>Ruolo:</b>
L'operatore darà pratica attuazione alle attività di accompagnamento, vigilanza e sorveglianza e sarà responsabile del proprio gruppo di bambini, in modo particolare per quanto riguarda:
- la conduzione del servizio;
- la sorveglianza;
- la sicurezza degli alunni.
Qualora dovessero frequentare bambini diversamente abili, l'educatore che verrà appositamente incaricato, dovrà essere in possesso, oltre ai requisiti di cui sopra, anche di titoli idonei per il sostegno a bambini diversamente abili.

### 5.3 Sostituzioni

L'appaltatore deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo.

### 5.4 Obblighi ulteriori

5.4.1 Prima dell'avvio del servizio di ogni anno ciascuna Amministrazione fornirà all'appaltatore gli elenchi degli iscritti, completo degli elementi informativi necessari alla congrua definizione della configurazione organizzativa, e il percorso dei mezzi adibiti al trasporto scolastico con relativi orari e fermate.



5.4.2 L'appaltatore dovrà consegnare a ciascun comune, prima dell'avvio dei servizi, l'elenco nominativo del personale impiegato, comprensivo di dati anagrafici, titolo di studio e/o esperienze possedute. Potranno peraltro essere richieste dai Comuni sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze.

Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere concordate preventivamente con il Comune, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, riservandosi ciascun Comune la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento per verificarne la corrispondenza alle specifiche esigenze del servizio, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione delle attività oggetto del presente appalto, sia in fase di presa in carico sia durante l'esecuzione dell'appalto in caso di integrazioni e/o sostituzioni rispondono ai requisiti minimi espressi nel presente atto.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

5.4.3 Durante lo svolgimento del servizio, tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere esibita a richiesta dell'amministrazione comunale nel corso delle verifiche assolate dal personale deputato alla funzione di vigilanza e controllo.

5.4.4. L'aggiudicatario, con riferimento al personale addetto, solleva il Comune da ogni obbligo e responsabilità per:

- retribuzione;
- contributi assicurativi e previdenziali;
- assicurazione infortuni;

5.4.5 L'appaltatore si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà dell'appaltatore stesso, a garantire la massima stabilità del personale, finalizzata ad assicurare la continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale costituiscono, previo rilievi, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Il Comune ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio, così come esplicitate nel presente atto e nell'offerta presentata in sede di gara. L'appaltatore in tal caso dovrà provvedere a tale sostituzione entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione.

5.4.6 Date le caratteristiche e la valenza relazionale del servizio oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si impegna a garantire, per tutto il periodo contrattuale la continuità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale incaricato, che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

In caso di scioperi o assemblee del proprio personale è fatto obbligo all'aggiudicatario di darne notizia al Comune almeno 5 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero o per l'assemblea sindacale. In ogni caso l'Impresa appaltatrice deve rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

5.4.7 L'appaltatore si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lsg. n. 81/2008 (testo unico della sicurezza). In particolare dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

Sarà cura dell'appaltatore far partecipare a sue spese il personale operante nel servizio alle attività di aggiornamento, da attuarsi periodicamente.

Ove ricorrano le condizioni dovrà coordinarsi con il Comune e l'appaltatore del servizio trasporto per attuare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.

5.4.8 L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del servizio.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale sub affidatario), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il Comune potrà ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si ritiene di applicare analogicamente, procedere con la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il sub affidatario, il Comune pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al sub affidatario e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subaffidatario o dei soggetti titolari di sub affidamenti di cui all'art. 105 del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto inadempiente. Il Comune predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Comune provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

## 6. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente atto nonché dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, nella sua qualità di contraente, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali sub affidatari o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore, il sub affidatario o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subaffidatari e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune verificherà che nei contratti di sub appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il sub affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su

richiamata Legge, restando inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato

## 7. Deposito cauzionale

L'appaltatore, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e dell'esatto adempimento dei propri obblighi previsti nel presente atto, nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e l'eventuale maggiore spesa per il completamento e prosecuzione del servizio in parola, ove non eseguito a regola d'arte o addirittura interrotto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'appaltatore dovrà prestare cauzione definitiva resa ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, che si ritiene di applicare analogicamente, in favore del Comune che sarà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio, previa deduzione di crediti del Comune. Tale cauzione dovrà essere prestata con le condizioni di seguito indicate :

- con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- dell'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
- della copertura anche per le penali contrattuali, nonché la validità della stessa fino alla cessazione del contratto ed in ogni caso previo svincolo del Comune

Il Comune avrà diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. Il Comune avrà diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi espressamente previsti nel presente atto afferenti alle modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, alle condizioni particolari di risoluzione del presente contratto , alle Penali , alla Risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Pertanto tale cauzione verrà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'appalto, e l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

## 8. Infortuni, danni e responsabilità

L'Appaltatore è responsabile dei danni causati alle persone o alle cose di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici..

## 9. Assicurazione

E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00. (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00).

Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## 10. Obblighi di riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali sub affidatari e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Fermo restando quanto previsto nel contratto con riguardo al "Trattamento dei dati personali", l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

## 11. Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Comune tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet [www.comune.vimodrone.milano.it](http://www.comune.vimodrone.milano.it)

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'appaltatore si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito "Garante");

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere

## 12. Subappalto

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti sopra indicati. In caso di sub appalto autorizzato, l'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I sub affidatari dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di sub appalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del sub affidatario, dei requisiti generali (requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; requisito di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266) previsti dalla vigente normativa in materia, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Comune procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il sub appalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subaffidamento.

Il sub appalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Comune, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subaffidata.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub affidatario o ai suoi ausiliari.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di sub appalto, qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti dell'impresa sub affidataria di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappaltatore dovrà dotare, a propria cura e spese, il proprio personale dipendente di cartellino secondo le medesime modalità previste all'art. 3 del presente capitolato.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35, comma 28, della Legge 4 agosto 2006, n. 248

## 13. Responsabilità

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni tanto dell'operatore stesso quanto del Comune e/o di terzi.

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'appaltatore manleverà e terrà indenne il Comune, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Comune.

Il Comune si obbliga ad informare prontamente per scritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Comune riconosce all'appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Comune.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

## **14. Cessione di crediti e Trasformazione di status**

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente appalto nelle modalità espresse all' art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l' esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore stesso. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG assegnato al presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del l'appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della legge n. 248/2006. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 c.c. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dal Comune. Ai fini del presente articolo non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico dell'appaltatore purché si continui l'esercizio della medesima attività imprenditoriale e salve le garanzie sulla base delle quali il presente appalto, che dovranno essere rigorosamente dimostrate. In caso di trasformazione dello status giuridico dell'appaltatore, questo è tenuto a comunicare le modalità attraverso cui si intende trasformare lo status almeno con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto l'avvio della procedura di trasformazione, la data di inizio e la data di ultima trasformazione, tenendo peraltro informato il Comune sull'andamento del procedimento in corso. In ogni caso nel corso della durata del contratto l'appaltatore non può apportare trasformazioni giuridiche tali da pregiudicare l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del servizio in parola così come disciplinato dal presente atto e dallo schema di contratto e da tutti gli atti ivi richiamati nonché delle relative garanzie. Il Comune, dopo aver ricevuto esaustiva documentazione comprendente l'atto costitutivo, lo statuto e le relazioni tecniche previste dal codice civile, relative alle modalità di trasformazione, nonché la documentazione sulle forme di garanzia della stessa, si dovrà pronunciare entro i 30 (trenta) giorni previsti, decorsi i quali senza che nel frattempo sia intervenuto un atto di diniego la trasformazione si intende accolta. Nel termine di cui sopra il Comune potrà in ogni caso richiedere i chiarimenti. E' fatta salva la cessione dei contratti a seguito del trasferimento di azienda. In quest'ultimo caso il Comune ha sempre la facoltà di recedere dal contratto laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di competenza tecnica e gestionale presenti in capo all'originario appaltatore. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il contratto si risolverà di diritto ex articolo 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R scritta.